

*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici*

*Ufficio VII*

Prot. n.5694

Roma, 31 MAGGIO 2007

**AL DIRETTORE GENERALE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL FRIULI  
VIA S.ANASTASIO,12  
34134 – TRIESTE  
FAX 040-43446  
RIF. FAX PROT. 5462DEL 25-5-2007**

**Oggetto:** Esame di Stato 2006/2007 – Esami preliminari.

Si riscontra il fax sopradistinto, relativo alla interpretazione della fattispecie delineata nell'art.7, comma 12, della OM n.26 del 15-3-2007, in cui è previsto che "L'esito degli esami preliminari, in caso di non ammissione agli esami di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe.....come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima".

Va considerata, anche, l'ipotesi che il candidato sostenga gli esami preliminari sui programmi del quarto e quinto anno, ottenendo un giudizio favorevole sui programmi del quarto anno ma non su quelli relativi al quinto anno.

In questo caso, si ritiene che il candidato medesimo debba essere dichiarato dal competente Consiglio di classe non ammesso agli esami di Stato ma idoneo alla quinta classe.

Quanto sopra, alla luce dell'art.1, comma 3, della legge 11-1-2007,n.1 , laddove si prevede, per i candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe, il superamento dell'esame preliminare anche sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Mario G. Dutto*